

Albania

Scritto da: Misterfisco

Titolo: Albania

Sezione: Protocollo

PROTOCOLLO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firma della Convenzione stipulata in data odierna tra il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante di detta Convenzione: Resta inteso che:

1. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'espressione "sede di direzione effettiva" comprenderà, in particolare, l'oggetto principale di attività dell'impresa.
2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con attività della stabile organizzazione.
3. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale non sono sottoposti ad alcuna imposta locale sui redditi applicata nell'altro Stato contraente.
4. Qualora, in conformità dell'articolo 9, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione ed al paragrafo 7 del presente Protocollo.
5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) e all'Istituto Italiano di Cultura come pure ai corrispondenti enti pubblici albanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
6. Con riferimento all'articolo 23, qualora venga introdotta un'imposta sul patrimonio in uno degli Stati contraenti, le autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno di inserire disposizioni speciali in detto articolo, in conformità ai principi ivi contenuti, completando altresì l'elenco delle imposte di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 della presente Convenzione.
7. Con riferimento all'articolo 26, resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto

articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Resta altresì inteso che, nel caso dell'Italia, la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.

8. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediranno alle autorità competenti degli Stati contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione. In Fede di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatta a TIRANA, il 12-12-1994, in duplice esemplare, nelle lingue albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.